

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI IN- TERRVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZ- ZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i>	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XII):	
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 9
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 9
<i>In sede legislativa</i>	» 11
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
<i>In sede referente</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 14
RELAZIONI PRESENTATE	» 16

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione, esposta dal deputato Assennato, del Comitato per la revisione delle schede valide del Collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo) per la lista n. 8, Movimento Sociale Italiano, decide di riaprire i termini per la discussione pubblica.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente TESAURO.* — Interviene il Ministro senza portafoglio Pastore.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Carfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866);

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno » (2183);

Dopo ampia discussione alla quale partecipano il Relatore Barbi, il Ministro Pastore ed i deputati: Bonea, Tozzi Condivi, Principe, De Pasquale, Miceli, Grezzi, Lettieri, Matarrese, De Leonardis, Cocco Maria, Marotta Michele, Marotta Vincenzo, Chiaromonte, Lezzi, Loreti, Fortini ed Avolio, è approvato il criterio di sostituire, in tutto il testo della legge, le parole « interesse turistico » con le parole

« sviluppo turistico ». I primi tre comma dell'articolo 6 sono approvati nella seguente formulazione:

« I piani pluriennali di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione del programma di sviluppo economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani curando a livello tecnico-esecutivo, il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

Relativamente alle aree e ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'Industria e il Commercio, promuoverà anche su richiesta degli enti locali interessati le opportune modificazioni degli statuti e consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da Enti e Consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti dal piano ».

Il quarto comma dell'articolo 6 è stralciato, per essere esaminato in altra seduta allo scopo di trovare una formulazione concordata. I successivi commi dell'articolo sono quindi approvati nel seguente testo:

« Qualora gli enti medesimi non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano,

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle regioni sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

La vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministro della agricoltura e foreste sentito un comitato composto da un rappresentante del ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, faranno parte delle predette Commissioni, per le regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i Presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei industriali è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo è dotata di un Ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e il commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. La misura dei relativi compensi è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e nelle modalità previste dal piano, ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 settembre 1962, n. 1462, nonché finanziamenti per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi anzidetti ».

Sull'articolo 7 il Ministro Pastore dichiara di accettare gran parte degli emendamenti di vari presentatori, in particolare del deputato Lettieri. Da pertanto lettura di un testo integralmente sostitutivo il cui esame è, quindi, rinviato ad altra seduta per consentirne una preventiva disamina.

Successivamente, l'articolo 8 è approvato nel seguente testo:

(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)

« La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo ».

Dopo ampia discussione è demandata ai deputati Marotta Michele, Marras e Principe, una nuova formulazione dell'articolo 9 che preveda una società finanziaria in agricoltura con capitale sottoscritto prevalentemente da Enti pubblici. Detta formulazione dovrà essere sottoposta alla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla seduta di domani venerdì 9 aprile alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

GIUSTIZIA (IV) e INDUSTRIA (XII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione Giustizia, ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Sgarlata.

PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591).

Le Commissioni, avendo il Relatore della XII Commissione, Mussa Ivaldi, riferito sul lavoro del Comitato ristretto e sulla compilazione del nuovo testo della proposta di legge, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, danno mandato ai due Presidenti di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Migliori, Fortuna, relatore, Breganze, Martuscelli, Cacciatore, Bosisio, Sforza, Guidi, viene approvato l'articolo 131 nella seguente formulazione:

Articolo 131. — « Contro le decisioni in materia disciplinare o di tenuta dell'albo o del registro dei praticanti sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, l'interessato e il procuratore generale possono proporre, nel termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Corte d'appello avente sede nel capoluogo del distretto in cui è iscritto o risiede l'interessato. Il collegio giudicante è integrato da due avvocati, iscritti nell'albo delle giurisdizioni superiori, nominati all'inizio di ciascun anno giudiziario dal Consiglio superiore della magistratura su designazione in numero triplo, da parte del Consiglio nazionale forense, di avvocati non facenti parte del medesimo. La trattazione avviene in camera di consiglio. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Avverso la relativa sentenza è dato ricorso, nel termine di 30

giorni dalla notifica e per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile, alla Corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

La Commissione, quindi, approva un articolo 139-bis, proposto dal relatore Fortuna, quale norma transitoria, nella seguente formulazione:

« I procuratori, attualmente iscritti nell'albo, sono di diritto iscritti nell'albo degli avvocati e la loro anzianità decorre dalla data della nuova iscrizione.

I praticanti procuratori proseguono nella pratica per la abilitazione all'esame di avvocato secondo le norme del titolo V.

I praticanti, attualmente abilitati al patrocinio dinanzi alle preture, conservano tale facoltà anche se non è decorso l'anno di pratica di cui all'articolo 50 ».

In relazione all'approvazione di questa norma transitoria la Commissione rivede la formulazione dell'articolo 50 che rimane così definito:

« Dopo il primo anno di pratica, se questa risulta effettiva e continuativa, il Consiglio, su richiesta dell'interessato, ha facoltà di ammettere il praticante ad esercitare il patrocinio civile e penale nelle preture comprese nella giurisdizione del distretto per una durata non superiore a 5 anni.

Quando il Consiglio ritiene che la pratica non è stata sufficiente, rinvia la decisione alla fine del successivo anno di pratica.

L'iscrizione al registro dei praticanti dà diritto al patrocinio davanti ai conciliatori ».

La Commissione, quindi, rinvia l'esame della proposta di iniziativa del deputato Zoboli al momento in cui verranno esaminate le nuove norme del codice di procedura penale, e dà mandato al relatore Fortuna di predisporre la relazione per l'assemblea, previo coordinamento del disegno di legge.

Il Presidente, quindi, si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Ministro senza portafoglio Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno Pastore e il Sottosegretario di Stato al Tesoro, Albertini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Parere alla Commissione Speciale*) (2017).

Il Relatore Isgrò ricorda per grandi linee i vari momenti attraversati nella elaborazione di una politica di interventi straordinari nel Mezzogiorno e in particolare ricorda come solo con la legge che dispose la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla attuazione degli interventi il Parlamento fu posto in grado di partecipare adeguatamente alla elaborazione di tale politica e soprattutto alla valutazione dell'attuazione delle leggi approvate. Dà atto al Ministro Pastore di avere per primo richiamato la necessità di una impostazione unitaria della politica di intervento nel Mezzogiorno nel quadro di una programmazione nazionale dello sviluppo economico. Ritiene che il criterio più importante introdotto dal disegno di legge in esame sia quello della concentrazione degli interventi, senza il quale non si potrà mai riuscire a spezzare il cerchio del sottosviluppo: a suo avviso questa è una scelta coraggiosa che rifiuta i più facili richiami elettoralistici e che va portata al massimo di coerenza e di rigore. Nota come un ulteriore criterio ispiratore della proposta di proroga della Cassa è quello di una profonda innovazione della sua struttura e degli stessi criteri di intervento, per non rendere ulteriormente effimeri i caratteri della straordinarietà e della aggiuntività degli interventi: a tale scopo sono intesi i piani pluriennali per il coordinamento degli interventi, nonché i più rilevanti e specifici poteri attribuiti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la nuova struttura del relativo Comitato.

Rilevato che lo sviluppo accelerato registrato nello scorso quindicennio e prevedibile anche in quello prossimo delle zone esterne al Mezzogiorno pone impegni nuovi e traguardi accelerati alla politica di recupero delle regioni più arretrate, il Relatore propone che la Commissione Bilancio, esprimendo parere favorevole sul disegno di legge, raccomandi alla considerazione della Commissione Speciale e quindi dell'Assemblea le tre seguenti osservazioni, particolarmente rilevanti dal punto di vista di una politica e di una strumentazione complessiva di programmazione economica:

1) le scelte adottate in questa fase ancora transitoria in materia di strumentazione degli interventi straordinari per lo sviluppo del Mezzogiorno non debbono pregiudicare ma

far salvo il massimo di coerenza con le istituzioni e gli strumenti della programmazione economica nazionale, soprattutto al fine di garantire la più efficiente e coerente guida unitaria di tutto lo sviluppo economico;

2) nel quadro delle esigenze sopradette è necessario che risulti quanto più chiaramente possibile l'ambito di competenze e di iniziative riservato, da una parte alla Cassa e agli organi di direzione a questa preposti, e dall'altro alla programmazione regionale e agli organi regionale costituiti o da costituire, rispetto all'ambito di competenze e di decisioni da garantire alla autorità centrale di piano, tanto nel momento della elaborazione del programma, quanto nel momento della sua attuazione;

3) a garantire il carattere straordinario e aggiuntivo degli interventi da realizzare tramite la Cassa nei confronti degli altri di competenza delle amministrazioni ordinarie, può essere considerata l'opportunità di distinguere, o comunque di contrassegnare in qualche modo distintamente, in sede di bilancio economico nazionale, ovvero in una sede più rilevante dal punto di vista giuridico formale quale quella del bilancio dello Stato preventivo ovvero consuntivo, gli stanziamenti destinati (o nell'ultima ipotesi impegnati) per le regioni meridionali, da quelli destinati o impegnati per il centro-Nord.

Il deputato Failla, dopo aver rivendicata l'anomalia della procedura adottata investendo dell'esame referente del disegno di legge una Commissione speciale anziché la Commissione Bilancio, assai più propriamente competente, accenna ai problemi di un più qualificato impegno del sistema delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno e in particolare alla necessità di una definizione anche in sede parlamentare dei criteri che debbono ispirare una politica delle partecipazioni statali a sostegno di un qualificato sviluppo del Mezzogiorno, tanto più urgente una volta che si è adottata la strada della concentrazione degli interventi.

Ritiene che il Relatore non abbia prestato adeguata considerazione ai delicati e mal risolti rapporti tra Cassa del Mezzogiorno e piani regionali di sviluppo, formulazione quest'ultima che non viene nemmeno accolta dal disegno di legge. Alle regioni non è riferito altro che una ipotesi di proposta in tema di interventi da effettuare nei rispettivi territori, mentre risulta esaltata la funzione di istituzioni che hanno già dato prova della propria inefficienza ed inadeguatezza, quali i consorzi

di bonifica e quelli più recenti delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Esprime l'avviso che il disegno di legge in esame, riferendosi a tutto il prossimo quindicennio, non possa scontare una prorogata inattuazione dell'ordinamento regionale e che comunque debba far riferimento alle già esistenti regioni a statuto speciale nonché ai comitati regionali per la programmazione recentemente istituiti.

Il deputato Curti Aurelio esprime consenso con le esigenze di raccordo delle nuove strutture di intervento straordinario nel Mezzogiorno disposte dal disegno di legge con il sistema istituzionale della programmazione che dovrà al più presto essere definito per avviare il piano e crede che tale raccordo risulti preventivamente garantito dalle soluzioni adottate con il disegno di legge in esame tanto in direzione degli organi centrali della programmazione, quanto in direzione della dimensione regionale del programma.

A questo ultimo proposito esprime l'avviso che nella elaborazione di un piano economico nazionale, le regioni non potranno avere che un ruolo consultivo e propositivo, quale già assicurato per i piani pluriennali di coordinamento degli interventi dell'articolo 1 del disegno di legge. Indicata infine come di grande interesse la società finanziaria di cui all'articolo 9, cui è rimesso il compito di promuovere e sviluppare attività agricole sostenendo cooperative e altre imprese societarie, prospetta l'opportunità che tale società finanziaria possa intervenire anche nel settore ittico.

Il deputato Chiaromonte, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sul tema della strumentazione della programmazione, già in precedenti occasioni affrontato e che torna di attualità per le importanti correlazioni che con esso presenta il provvedimento in esame e le contrastanti soluzioni quivi proposte, riprende il tema della dimensione regionale della programmazione e in particolare le osservazioni critiche sulla inadeguata collocazione che le regioni hanno nel disegno di competenze assunte dal provvedimento in esame, il quale ignora perfino le esistenti regioni a statuto speciale nonché i comitati regionali della programmazione economica, cui pure si riferisce il progetto di programmazione approvato dal Consiglio dei ministri.

Il deputato Marotta Michele avanza dubbi sulla competenza della Commissione Bilancio ad accogliere nel suo parere osservazioni a carico dell'inserimento delle regioni nella strumentazione della programmazione, ovvero anche nel nuovo sistema di interventi per lo

sviluppo del Mezzogiorno, per le preminenti implicazioni costituzionali di tale problema. Considera comunque come preminente e di maggiore attualità la questione della efficienza degli interventi, cui un inserimento di competenze regionali non potrebbe a tutt'oggi nulla aggiungere, mentre molto ci si può attendere dalla esperienza tecnica e dalla strumentazione oramai collaudata della Cassa per il Mezzogiorno.

Il deputato Barbi esprime consenso con la proposta avanzata dal deputato Failla di definire in sede di Commissione Bilancio e con il Ministero delle partecipazioni statali i criteri che debbono presiedere ai piani di investimento del sistema dell'industria di Stato, prospettando l'ipotesi che in quella sede si possa valutare l'opportunità di destinare al Mezzogiorno ben più del 40 per cento stabilito per legge.

Ritiene anche interessante l'ipotesi di distinguere, nell'ambito dei programmi di investimento tanto della Cassa quanto delle partecipazioni statali, i dati relativi al Mezzogiorno e quelli relativi alle zone depresse del Centro-Nord per il diverso significato dell'intervento nell'una e nell'altra ipotesi di localizzazione.

Il deputato Biasutti esprime consenso con le osservazioni svolte dai deputati Marotta Michele e Barbi. Non condivide invece la proposta di distinguere gli interventi a favore della industrializzazione delle regioni meridionali da quelli destinati alle zone depresse del Centro-Nord.

Il Presidente La Malfa, riassumendo i termini della discussione, non ritiene preclusa alla Commissione Bilancio le questioni concernenti l'articolazione regionale della programmazione e quindi la definizione del ruolo e delle competenze che dovranno inserire le regioni nel sistema della programmazione ovvero in quello attualmente in esame degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Rileva come una politica per lo sviluppo del Mezzogiorno, affidata a interventi straordinari e ad un organo straordinario quale la Cassa, fu concepita in un momento in cui la programmazione non era ancora all'orizzonte e il limite non potrà più risultare compatibile quando il sistema della programmazione risulterà affermato, sicché l'attuale momento deve considerarsi di transizione e le soluzioni adottate in una certa misura interlocutorie. Infatti la programmazione, ponendosi l'obiettivo di uno sviluppo globale ed equilibrato, non lascia spazio per interventi straordinari, ma congloba e dirige tutti gli interventi ai fini

assunti dallo sviluppo e dal riequilibrio territoriale, settoriale e sociale.

In questa prospettiva egli stesso ebbe ad avanzare l'ipotesi di assorbire la Cassa nel sistema della programmazione e assumerla come strumento tecnicamente qualificato per la esperienza acquisita al servizio della programmazione nazionale.

Anche se non si è arrivati immediatamente a tale soluzione, questa almeno resta la prospettiva. Per l'immediato si verrà ad istituire un rapporto a tre, tra sistema della programmazione economica nazionale, piani pluriennali per il coordinamento degli interventi per il Mezzogiorno e piani regionali, ovvero tra autorità centrali di piano, Cassa del Mezzogiorno e regioni.

Richiama particolari problemi che possono insorgere per la specifica riserva di competenza riconosciuta dallo Statuto speciale alla regione siciliana e per il fondo di solidarietà nazionale, versato dallo Stato alla Sicilia e da questa destinabile in piena autonomia nell'ambito di un piano regionale che potrebbe assumere obiettivi particolari e perciò da coordinare nel quadro del sistema della programmazione nazionale e delle sue specificazioni regionali.

Il Ministro Pastore rileva come non tutte le parti abbiano in Parlamento riservata adeguata attenzione ai problemi dello sviluppo del Mezzogiorno, nonostante la relazione annuale presentata in applicazione della legge 18 marzo 1959, n. 101 e rivendica di avere fra i primi impostato i problemi di una politica di intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno come problema da affrontare nel quadro di una programmazione economica nazionale, sicché lo stesso disegno di legge ora presentato è tutto inteso a preconstituire l'integrazione di tali interventi nel sistema della programmazione e le varie soluzioni anche istituzionali sono state adottate richiamando puntualmente quelle in elaborazione per la programmazione economica nazionale.

Tali osservazioni in particolare riferisce all'inserimento delle regioni, sia nel momento della elaborazione dei piani pluriennali con una specifica competenza propositiva riconosciuta nell'articolo 1 del disegno di legge, sia nel momento della esecuzione con la precostituzione di sedi e procedure di coordinamento tra iniziativa regionale e Cassa.

Dopo aver fornito chiarimenti sul rapporto tra piano regionale della Sardegna e piani pluriennali di intervento previsti dal disegno di legge in esame (che in nessun modo si vengano a sovrapporre, ma che si possono integrare

senza nessun pregiudizio delle scelte e delle garanzie assunte con il Piano regionale sardo), esprime l'avviso che il non aver accolto nel testo del disegno di legge la formula dei piani regionali lascia piena autonomia a ciascuna regione di comporre in un piano regionale il sistema degli interventi pubblici nel territorio regionale.

A dimostrazione dello spirito di collaborazione tra la Cassa del Mezzogiorno e le regioni in tale direzione, riferisce che è già avviata una collaborazione tecnica della Cassa con gli organi della regione siciliana per elaborare quel piano regionale di sviluppo economico.

Afferma che l'importante esperienza acquisita nei trascorsi quindici anni e le stesse difficoltà incontrate nel promuovere un meccanismo di sviluppo del Mezzogiorno capace di recuperare le distanze con il Centro-Nord impongono il principio indeclinabile della concentrazione degli interventi, solo capace di promuovere le rotture e le spinte necessarie ad avviare un adeguato sviluppo della accumulazione, degli investimenti e del reddito cui non si potrebbe pervenire insistendo in una diffusione degli interventi o restando nell'ambito di opere pubbliche e di infrastrutture civili.

Comprende le preoccupazioni che hanno fatto avanzare al Relatore Isgrò la proposta di garantire in sede di bilancio il carattere aggiuntivo e straordinario degli interventi per il Mezzogiorno, introducendo una qualche distinzione o specificazione degli stanziamenti ordinari da localizzare nel Mezzogiorno, ma esprime la preoccupazione che una tale distinzione possa irrigidire e complicare le impostazione di bilancio nonché contraddire l'affermazione che lo sviluppo del Mezzogiorno è perseguito nel quadro e con gli strumenti di una politica nazionale di sviluppo e quindi anche con lo strumento essenziale del bilancio dello Stato, non con una sola sua parte.

Il Ministro Pastore esprime quindi consenso con le considerazioni svolte dal Presidente La Malfa e aggiunge la fiducia che la nuova struttura, e i nuovi criteri degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno possano conseguire gli obiettivi di riequilibrio inizialmente assunti e ricongiungere e risolvere definitivamente i problemi e gli strumenti dello sviluppo del Mezzogiorno in quelli della programmazione economica nazionale.

Su proposta del Presidente La Malfa, la Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole sul disegno di legge accogliendo in tale parere le osservazioni formulate dal Relatore Isgrò per quanto concerne la connessione tra la strumentazione degli interventi per

lo sviluppo del Mezzogiorno e il sistema della programmazione nazionale, l'inserimento del momento regionale nella elaborazione e attuazione dei programmi pluriennali, la garanzia del carattere aggiuntivo e straordinario degli interventi all'uopo considerando le formulazioni e formalizzazioni più idonee e comunque compatibili con l'impegno generale della programmazione a sanare gli squilibri territoriali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1703-B).

Dopo illustrazione del Relatore Gennai Tonietti Erisia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (1693-B).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche introdotte dal Senato nel testo della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Belotti; per le finanze, Bensi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1661-B).

Il Relatore Patrini, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento, illustra le modifiche apportate dal Senato.

Dopo interventi del deputato Nicoletto e del Sottosegretario Belotti, le modifiche predette sono approvate.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Gorizia », sito in detta città » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2147).

Dopo relazione del Relatore Bassi Aldo ed intervento del deputato Scricciolo e del Sottosegretario Bensi, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Belotti, per le finanze, Bensi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (2194).

Su richiesta del Relatore Patrini, l'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

COVELLI: « Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (529);

COVELLI: « Modifica all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (548);

ALESI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (957);

BRANDI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1277);

CARRA ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1184);

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433);

SCALIA e SINESIO: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217);

BRANDI: « Modifiche dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1178);

SCALIA: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1219).

Il Relatore Zugno sottolinea la diversa portata delle varie proposte di legge e propone che l'esame di esse sia deferito ad un Comitato ristretto, per la predisposizione di un testo unificato.

Dopo interventi dei deputati Angelino Paolo, Nicoletto ed Alesi, nonché del Sottosegretario Belotti, la proposta del Relatore è accolta all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore GIANCANE e FERRONI: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvata dal Senato*) (2137).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge e il Presidente Alessandrini dà notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione del Bilancio, formulando alcuni rilievi circa i criteri introdotti per la copertura della spesa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Romita comunica che è intenzione del Governo reintegrare, nel prossimo anno finanziario, gli stanziamenti ai capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici che ora vengono decurtati per far fronte agli oneri conseguenti alla proposta di legge.

Successivamente la Commissione approva senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che — al termine della seduta — è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori LORENZI ed altri: « Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2236).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sulla proposta di legge.

Il deputato Todros sollecita nuove norme di carattere generale sul funzionamento dei consorzi costituiti dagli enti locali, anche in relazione ai sempre più vasti compiti che i consorzi stessi debbono essere chiamati a svolgere.

Nessuna modifica è apportata alla proposta di legge, che constatando di un unico articolo è poi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RUBINACCI ed altri: « Proroga dei termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont » (*Approvato dal Senato*) (2246).

Il Relatore Baroni riferisce favorevolmente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di prorogare i termini per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont, in relazione alla complessità degli accertamenti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento e, su proposta del Presidente Alessandrini, delibera di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente, SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE.

Il deputato Pirastu si sofferma, innanzitutto, sui collegamenti via mare, tra la terra fer-

ma e la Sardegna, gestiti dalla Società Tirrenia, e denuncia in primo luogo una inadeguatezza organizzativa del servizio che si manifesta nell'esuberanza dei mezzi navali in certi periodi dell'anno e nella loro insufficienza in altri periodi, rispetto alla richiesta; critica, poi, l'impiego di navi-pullmans che non rispondono alle esigenze dei viaggi notturni; giudica, infine, eccessivamente alte le tariffe applicate dalla Tirrenia per il trasporto merci e trova la riprova di ciò nel fatto che gli risulta che si preferisce far fare alle merci anche lunghe attese e usare le navi traghetto (che quindi, viaggiano sempre a pieno carico) piuttosto che fruire dei servizi delle unità della Tirrenia.

Egli passa, poi, ad occuparsi del piano di sviluppo della Sardegna e mette in guardia sulla necessità di fronteggiare l'ulteriore notevole incremento di traffici, che i suoi 400 miliardi di investimenti comporteranno, con la tempestiva realizzazione di navi adeguatamente attrezzate e con il tempestivo potenziamento dei porti sardi.

Il deputato Pirastu conclude prospettando l'urgenza di rivalutare il trattamento di quiescenza dei marittimi.

Il deputato Macchiavelli pone al Ministro le seguenti domande: 1) se il Governo intende mantenere l'impegno della concentrazione degli investimenti per i porti, facendo scelte prioritarie in rapporto alla produttività dei porti stessi. A tale riguardo ricorda che il 60 per cento delle entrate doganali di tutta Italia (800 miliardi annui) è dato dal solo porto di Genova; 2) cosa pensa di fare il Governo in tema di aiuti ai cantieri, tenendo presente che il problema interessa, non solo le maestranze, ma il rammodernamento - indilazionabile - della nostra flotta, che rischia di perdere in competitività con le altre flotte straniere; 3) se il Governo è d'accordo di potenziare la flotta P.I.N., in quanto, pur riconoscendo le funzioni dell'armamento privato, questo non può sovrapporsi agli interessi dello Stato, meglio rappresentati dalle società statali; 4) se non crede essere in contrasto con tale principio, enunciato dal piano quinquennale, quanto sta accadendo per le rotte del sud-America, che stanno per essere abbandonate dalla Società Italia, mentre su di esse stanno per essere immesse navi di armatori privati; 5) se non crede dare sollecita risposta alle interrogazioni presentate sul trasferimento di navi da Genova ad altri porti, che debbono essere aiutati, ma non a scapito del porto di Genova; 6) come ritiene il Ministro di potenziare i suoi uffici periferici, tenu-

to conto degli aumentati compiti delle capitanerie di porto, specie in riferimento al demanio marittimo, alla difesa delle spiagge, alla pulizia delle acque dagli inquinamenti marini, ecc.; 7) quali provvedimenti intende il Ministro prendere di fronte all'esodo della gente di mare, che lascia l'imbarco per altre occupazioni a terra, dati i disagi del suo lavoro; 8) se non ritenga il Ministro di dover prendere anche clamorose decisioni — col sicuro conforto di tutta la Commissione — per l'incivile trattamento dei pensionati del mare, il cui trattamento di quiescenza è fermo al 1958.

Il deputato Santagati auspica, innanzitutto, l'aumento delle pensioni dei marittimi. Passando, poi, ad occuparsi del problema dell'ammodernamento e del potenziamento dei porti, mentre giudica insufficienti gli stanziamenti previsti dal piano quinquennale e dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, afferma la necessità di tener conto, nella loro ripartizione, anche dei medi e piccoli porti; riferendosi, in particolare ai porti siciliani, auspica il coordinamento tra gli interventi dello Stato e quelli della Regione e rinnova le richieste, da lui già avanzate in altra sede, di interventi a favore del porto di Catania. Chiede, poi, il potenziamento delle navi traghetto e del parco dei carri ferroviari, ormai insufficienti alle specifiche esigenze della produzione agrumaria.

Passando, quindi, al problema cantieristico, auspica il coordinamento dell'attività pubblica e di quella privata.

Il deputato Santagati, infine, chiede notizia circa la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e sulle prove di collaudo della Michelangelo e della Raffaello e, mentre auspica la revisione del codice della navigazione, sollecita l'applicazione delle norme vigenti per quanto concerne le autonomie funzionali.

Il deputato Crocco, dopo aver dato atto al Ministro della ottima impostazione sistematica della sua relazione, prende lo spunto dal problema, posto dallo stesso Ministro, del sistema delle sovvenzioni dello Stato alle linee P.I.N. e della sua revisione, e incentra il suo intervento nel raffronto tra il trasporto marittimo e quello aereo. Egli giudica assurda sperequazione stanziamenti per 87 miliardi per la marina mercantile (di cui 55 miliardi per sovvenzioni alle linee di navigazione) e stanziamenti per soli 8 miliardi per l'aviazione civile; e ciò in base a criteri di produttività e redditività della nave e dell'aereo.

Per quanto concerne la produttività — preteso che per produttività di un veicolo può definirsi la sua capacità di trasporto nella

unità di tempo e che si può esprimere, per esempio, in passeggeri — chilometro/ora — afferma che già adesso la produttività di un quadrigetto del tipo D/C-8 o B-707, impiegati nei trasporti aerei transatlantici, è superiore a quella di una turbonave di tipo avanzato come la Michelangelo e che la differenza aumenta in modo impressionante se si tiene conto dei grandi aviogetti C/5-A del prossimo avvenire, già in corso di costruzione negli Stati Uniti. In proposito cita dei dati statistici ed indica in 90 mila passeggeri-chilometro/ora la produttività della Michelangelo e in 110.500 passeggeri-chilometro/ora quella dei DC-8 e B-707 e in 637.500 passeggeri-chilometro/ora quella del C-5A. Sempre a proposito della produttività, il confronto diviene tanto più significativo in relazione al capitale investito: tenuto conto che il complessivo capitale investito nell'intera flotta dell'« Alitalia » è di 161 milioni di dollari (compreso il 20 per cento per scorte e parti di ricambio), pari al capitale investito in 2,52 navi della classe « Michelangelo » (64 milioni di dollari per ogni unità), la produttività oraria della intera flotta dell'« Alitalia » è di oltre 3 milioni di passeggeri-chilometro/ora contro una produttività oraria, per 2,52 navi della classe citata, di soli 226.000 passeggeri-chilometro/ora; il che vuol dire che, a parità di capitale, si ha una produttività utilizzabile del mezzo aereo maggiore di 13,45 volte. A questa osservazione, va aggiunta anche la considerazione che, mentre per rendere attraente la nave, crescono i costi degli impianti improduttivi (piscine, sale di svago, ecc.), senza aumenti della produttività, la produttività, invece, del mezzo aereo, aumenterà costantemente (si pensi all'incremento conseguente alle velocità supersoniche), accompagnata anche dalla progressiva riduzione delle spese di conforto a bordo.

Per quanto riguarda la redditività, distingue tra redditività valutaria e redditività del traffico e mette, innanzi tutto, in rilievo come, nel periodo dal 1953 al 1963, i trasporti marittimi sono scesi da un saldo attivo di 23,1 milioni di dollari, nel 1953, ad un saldo passivo di 14,9 milioni di dollari, nel 1962, e a ben 61,2 milioni di saldo passivo, nel 1963, mentre i trasporti aerei, da un saldo passivo di 1,3 milioni di dollari nel 1953 sono passati ad un saldo attivo fino a toccare, nel 1962, i 59 milioni di dollari e, nel 1963, ben 70,8 milioni di dollari.

I noli all'importazione, a loro volta, sono cresciuti, in 11 anni, per i trasporti marittimi, da 82 (nel 1943) a 383 milioni (nel 1963) compensati dall'aumento delle spese delle flotte estere in Italia (da 36,7 a 148,5) e dai noli al-

l'esportazione cresciuti da 11,2 a 65,7 milioni di dollari; mentre allo sbilancio ha contribuito sensibilmente l'aumento delle spese della flotta italiana all'estero, cresciute da 97,3 a 190,5 milioni di dollari.

Sempre per i trasporti marittimi, i noli attivi passeggeri sono passati da 51,8 a 95 milioni nel 1962 ed a 95,5 nel 1963, mentre i noli passivi passeggeri sono passati da 16,6 milioni di dollari nel 1953 a 8,5 milioni nel 1962 e ad 8,7 nel 1963.

Dall'analisi di questi risultati egli ricava l'impressione che la nostra politica dei trasporti marittimi punti, con vari interventi incentivi, sugli sviluppi della marina da passeggeri per compensare il crescente disavanzo valutario dei noli merci, e giudica tale orientamento sbagliato. Egli ritiene che sono da considerare nuovi orientamenti di politica generale dei trasporti, per rivolgere gli interventi incentivi, nel settore marittimo, soprattutto alla marina da carico e, nel settore aereo, al trasporto di passeggeri; settore nel quale l'aeroplano si avvia a diventare ormai il mezzo normale di trasporto delle persone su percorsi e su distanze, dove la concorrenza della nave non deriva più tanto dal minor prezzo, quanto dall'attrattiva di viaggi confortevoli, riposanti e piacevoli, nei quali il carattere di crociera turistica tende a prevalere su quella della normale funzione di trasporto.

Anche sotto l'aspetto della redditività del traffico il mezzo aereo ha scavalcato il trasporto marittimo. Dal bilancio dell'I.R.I. del 1963 si ricava che l'intero fatturato delle flotte del gruppo « Finmare » del 1962 fu di 81,1 miliardi contro 82,7 miliardi di fatturato dell'Alitalia e che nel 1963 il fatturato dell'Alitalia è salito a 95,5 miliardi con un aumento del 31,4 per cento contro 86,4 miliardi delle flotte del gruppo « Finmare ».

Dalla sua analisi, egli trae conclusioni anche per quanto concerne la politica cantieristica che, a suo giudizio, deve accentuare gli sforzi e gli interventi nel promuovere lo sviluppo delle costruzioni di naviglio da carico secco, di navi cisterna e di naviglio da pesca.

Il deputato Crocco si sofferma, poi, sul problema dei porti e degli aeroporti e, mentre giudica insufficienti tanto i 260 miliardi previsti dal piano quinquennale per le costruzioni portuali quanto i 95 miliardi per gli aeroporti, prospetta la esigenza, non solo di un piano di ammodernamento dei porti che tenga conto delle esigenze di coordinamento con i trasporti dell'entroterra ferroviari e su strada, ma anche di un coordinamento tra porti ed aeroporti, in relazione alla loro evidente complementa-

rietà di funzioni e alle caratteristiche e alle funzioni prevalenti che andranno ad assumere in futuro i trasporti aerei ed i trasporti marittimi.

Afferma che il piano quinquennale offre l'occasione per l'impostazione di una nuova politica dei trasporti in Italia, con lo scopo di ricavare dal sistema generale la massima produttività e redditività economica con il minimo costo sociale; osserva, però, che questa visione unitaria è assente dalle linee del piano quinquennale in cui le previsioni di investimenti nei trasporti costituiscono piuttosto la sommatoria delle varie esigenze dei singoli settori, senza una adeguata armonizzazione e senza una visione organica della loro funzione globale.

Conclude affermando che, per attuare la nuova politica da lui auspicata, lo Stato deve disporre dello strumento politico e burocratico idoneo. Prospetta pertanto la necessità di creare un grande Ministero unico dei trasporti, che abbracci i quattro fondamentali settori dei trasporti, di terra (ferrovie e strada), di mare e d'aria.

Il deputato Gagliardi raccomanda che in sede di distribuzione dei 75 miliardi per opere portuali, di cui al disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, si proceda secondo il criterio della produttività dei costi.

Il seguito della discussione è, quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per la marina mercantile, Riccio, per i trasporti, Manironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2212).

Il Relatore Giglia illustra favorevolmente il disegno di legge, proponendo alla Commissione di approvarlo senza modificazioni.

Nessuno chiedendo di parlare in sede di discussione generale, il Presidente la dichiara chiusa e rinvia l'esame degli articoli ad altra

seduta, in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni concernenti la pesca marittima » (663).

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, nominato per l'esame preliminare degli articoli, ha concluso ieri sera i suoi lavori con la redazione di un nuovo testo la cui discussione sarà, però, iniziata nella prossima seduta, per dare modo a tutti i Commissari di prenderne adeguata conoscenza.

Dà, quindi, la parola al Sottosegretario per la marina mercantile, Riccio, per dichiarazioni a nome del Governo.

Il Sottosegretario Riccio mette in rilievo la necessità di una revisione della legislazione sulla disciplina della pesca marittima per coordinarla e adeguarla alle nuove esigenze tecniche che lo sviluppo della pesca comporta ed anche per uniformarla ai principi che hanno ispirato gli accordi di Ginevra del 1960 sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. A questo scopo provvede il disegno di legge predisposto al Governo e rielaborato dal Comitato ristretto.

Mette pure in rilievo come la pesca marittima — nel suo rapido sviluppo verso una fase sempre più caratterizzata da mezzi, metodi e cognizioni reperiti in sede tecnico-scientifica — è oggi nei paesi più progrediti un'attività decisamente industriale e come anche in Italia essa si vada trasformando in questo senso: constatata, però, che la nostra pesca marittima è tuttora rappresentata da aziende troppo numerose e troppo piccole e afferma la necessità di una concentrazione delle iniziative, che permetta di fronteggiare l'evoluzione degli ultimi dieci anni e ci garantisca la competitività di fronte agli altri paesi.

Il Sottosegretario passa, quindi, ad un esame comparativo delle legislazioni sulla pesca vigenti negli altri paesi e mette in rilievo, in particolare, due scopi che le accomunano, quello di conservare il patrimonio ittico e quello di incrementare la produzione.

Il sottosegretario riassume, poi, gli elementi di una politica di programmazione della pesca individuandoli nei seguenti punti fondamentali: 1) necessità ed urgenza di uno strumento legislativo idoneo a impedire l'ulteriore impoverimento delle risorse ittiche dei nostri mari (e a questo tende il provvedimento in esame); 2) opportunità di ottenere il consenso dei Ministeri finanziari all'attuazione di un programma a lunga scadenza per un più in-

cisivo intervento dello Stato nell'opera di riconversione e ristrutturazione della nostra flotta; 3) intervento dello Stato nel campo degli studi e delle indagini in materia di pesca e passaggio al Ministero della marina mercantile degli istituti attualmente ancora dipendenti dal Ministero dell'agricoltura (Laboratorio centrale di idrobiologia e istituti talassografici); 4) disciplina secondo nuove norme e nuovi criteri della formazione professionale del personale dedito all'attività della pesca; 5) più adeguata e più efficace regolamentazione del commercio dei prodotti ittici e, quindi, dei mercati.

Il Sottosegretario, da ultimo, illustra i criteri informativi del disegno di legge, nel testo redatto dal Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti » (509) (*Parere della II Commissione*).

Il Relatore Barberi illustra la portata e le finalità della proposta di legge e, poiché il testo originario della stessa risulta ormai superato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, si dichiara favorevole ad una nuova formulazione del provvedimento, predisposta dal primo firmatario della iniziativa legislativa.

Intervengono nella discussione i deputati: De Lorenzo, che, dopo aver ricordato che spetta all'Ordine dei medici la designazione delle rappresentanze nelle commissioni esaminatrici dei concorsi sanitari, pone in luce gli inconvenienti derivanti dall'attuale regolamentazione e l'incoerenza della designazione affidata ai comuni interessati; Pasqualicchio, che si dichiara contrario alla proposta di legge in discussione, che esautorerebbe i comuni dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per sanitari condotti, mentre ricorda che in seno alle stesse commissioni già è prevista la pre-

senza di un rappresentante dell'Ordine dei medici; D'Antonio, che suggerisce l'inserimento di un rappresentante per ciascuno dei comuni interessati, come membro di diritto delle commissioni esaminatrici; Di Mauro Ado Guido, che condivide le obiezioni sollevate dal deputato Pasqualicchio sulla esclusione delle amministrazioni comunali interessate; Gennai Tonietti Erisia, che richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il sistema dei concorsi su base provinciale già limita l'autonomia degli enti locali, sicché la proposta di legge in discussione non avrebbe alcun carattere eversivo; Morelli, che ribadisce l'esigenza della partecipazione dei comuni interessati, attraverso l'inserimento dei rispettivi sindaci nelle commissioni esaminatrici.

Il Relatore Barberi replica ampiamente alle argomentazioni svolte nel corso della discussione e suggerisce che sulla terna proposta dall'Ordine dei medici siano chiamati a pronunciarsi i sindaci dei comuni interessati e successivamente venga scelto il rappresentante che abbia raccolto il maggior numero di voti.

Il Ministro Mariotti dichiara di rimettersi alla Commissione.

Successivamente la Commissione, dopo aver respinto una richiesta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Pasqualicchio — alla quale si erano dichiarati contrari il deputato De Lorenzo, il Relatore Barberi ed il Ministro Mariotti — approva l'articolo unico della proposta di legge nella seguente formulazione, che risulta da due emendamenti presentati rispettivamente dai deputati De Lorenzo e Usvardi:

« Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera d) degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17 ed alla lettera e) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211 è nominato dal medico provinciale. La nomina cadrà sul sanitario che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte delle giunte comunali interessate, su di una terna proposta dal consiglio direttivo del rispettivo ordine o collegio professionale della provincia cui appartengono i comuni interessati ai concorsi, sentita la locale associazione sindacale di categoria ».

Anche il titolo del provvedimento risulta così modificato: « Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti ».

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI e BALDANI GUERRA: « Modifiche e integrazioni alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307, relative al personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di sanità » (2039) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Bemporad illustra ampiamente la proposta di legge, che, a suo avviso, è assai criticabile dal punto di vista giuridico, in quanto è estremamente pericoloso introdurre deroghe allo statuto degli impiegati civili dello Stato a favore di piccoli gruppi di dipendenti pubblici; d'altra parte non ritiene che la proposta di legge sia giustificata dalla esigenza di un miglior funzionamento del Ministero della sanità. Conclude, sottolineando la necessità di richiedere al Ministro della sanità dati e chiarimenti sulla portata del provvedimento.

Dopo un breve intervento del deputato Usvardi, che concorda con le conclusioni del Relatore, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, in attesa che il Governo trasmetta i chiarimenti richiesti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Alboni ripropone nuovamente all'attenzione della Commissione e del Governo il problema dell'assistenza sanitaria e dell'assegno vitalizio ai mutilati ed invalidi civili.

Il Ministro Mariotti assicura che la questione sarà ampiamente esaminata dal Governo in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Venerdì 9 aprile, ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859);

ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);

GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno (2183);

— Relatore: Barbi.

COMMISSIONI RIUNITE

(I Affari costituzionali e VIII Istruzione)

Venerdì 9 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (734) — Relatori: Del-

l'Andro, *per la I Commissione*; Ermini, *per la VIII Commissione* — (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 9 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— Relatore: Gagliardi — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1506) — Relatore: Rampa — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili (*Modificata dalla I Commissione del Senato*) (19-B) — Relatore: Matarelli Gino.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 (1955) — Relatore: Lombardi Ruggero — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 9 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DEL CASTILLO ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati (2056) — (*Parere della V Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

FODERARO: Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione (1575);

— Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139);

— Relatore: Martuscelli.

Esame del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1468) — Relatore: Breganze — (*Parere della IX e della X Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore dei minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Lucifredi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 9 aprile,
al termine delle Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1703-B) —

Relatore: Elkan — (*Parere della V Commissione*);

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (727-B) — Relatore: Romanato.

IN SEDE REFERENTE:

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) — (*Parere della II, della V e della IX Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (*Urgenza*) (938) — (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) — (*Parere della V Commissione*);

DEGAN ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (821) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Rampa.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— Relatore: Rampa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 9 aprile, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti

(275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino (2194) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1363) — Relatore: Toros;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli

in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963 (1364) — Relatore: Cariglia;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 (1365) — Relatore: Toros;

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962 (1980) — Relatore: Folchi.

IV Commissione (Giustizia):

VALIANTE: Modifica dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1935) — Relatore: Amatucci.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,30